



Certificazioni verdi COVID-19 e svolgimento in sicurezza delle attività del sistema educativo, scolastico e formativo

D.L. 5/2022 / A.C. 3457

Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
16 febbraio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3457
D.L.	5/2022
Titolo:	Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	7
testo originario:	7
Date:	
emanazione:	4 febbraio 2022
pubblicazione in G.U.:	4 febbraio 2022
presentazione:	4 febbraio 2022
assegnazione:	8 febbraio 2022
scadenza:	5 aprile 2022
Commissione competente :	XII Affari sociali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **7 articoli** suddivisi in **12 commi**.

L'**articolo 1** sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato **in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19** (successiva al completamento del ciclo primario) **ovvero in relazione ad una guarigione** (dal medesimo COVID-19) **successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo**. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il vigente limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).

L'**articolo 2** estende l'applicazione del **regime di autosorveglianza** ai casi in cui il **contatto stretto** con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un **soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo)**.

L'**articolo 3** intende consentire l'applicazione coordinata, con le regole adottate da altri Paesi, di misure dirette a favorire la **circolazione in sicurezza degli stranieri in Italia**. L'intervento legislativo è attuato **inserendo i commi 9-bis e 9-ter** nel corpo dell'**articolo 9** (*Certificazioni verdi COVID-19*) del **decreto legge n. 52 del 2021** (legge n. 87 del 2021).

L'**articolo 4** estende alle **zone rosse** le norme che consentono, a determinate condizioni, **l'accesso a vari ambiti ed attività**, accesso che sarebbe altrimenti precluso nell'ambito della disciplina transitoria valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale possibilità riguarda i soggetti che rientrino in una delle seguenti condizioni: siano in possesso di un **certificato verde COVID-19** (in corso di validità) **cosiddetto rafforzato**; abbiano un'età anagrafica inferiore a dodici anni; presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione suddetta.

L'**articolo 5** apporta una **novella** al decreto legge n. **52 del 2021**, il quale costituisce il testo normativo originario in tema di **certificazione verde**. La novella consiste nell'**inserimento dell'art. 9-quater.1**, rubricato

"*Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*". Vi si stabilisce che – ferma restando l'esenzione per i minori di 12 anni - a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione (cioè il **5 febbraio 2022**) e fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza, salve proroghe al momento non previste) l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli **spostamenti da e per le isole** di cui all'[allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), ovvero **da e per le isole lagunari e lacustri** è consentito **anche** con il possesso del **green pass c.d. base**. Ciò solo in presenza di **documentati motivi di salute** e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, per la **frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado**. Nell'arco dello stesso periodo, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito – altresì - l'accesso ai mezzi di **trasporto scolastico dedicato** e il loro utilizzo, in **deroga** a quanto previsto dall'articolo 9-*quater* (vale a dire, anche qui, con il solo *green pass base*), fermo restando l'obbligo di indossare le **mascherine FFP2** e il rispetto delle **linee guida** per il trasporto scolastico dedicato di cui all'[allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021](#).

L'**articolo 6** modifica la disciplina che prevede in **quali circostanze**, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si **sospende l'attività** nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle **scuole dell'infanzia**, nelle **scuole primarie**, nelle **scuole secondarie di primo e secondo grado** e nel **sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP)** e quando si ricorre alla **didattica digitale integrata**. Conseguentemente, abroga l'art. 4 del decreto-legge n. 1 del 2022 e il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge n. 4 del 2022. Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'**autosorveglianza** (cfr. *infra*) di cui all'art. 1, comma 7-*bis*, del [decreto-legge n. 33 del 2020](#) (L. 74/2020), **nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni** a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, costituito dai **servizi educativi per l'infanzia** e dalle **scuole dell'infanzia** (di cui all'art. 2, comma 2 del [decreto legislativo n. 65 del 2017](#)):

1) fino a **4 casi** di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti** e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un **test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. **In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;**

2) con **5 o più** casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività** per una durata di **5 giorni**;

b) **nelle scuole primarie** (di cui all'art. 4, comma 2, del [decreto legislativo n. 59 del 2004](#)):

1) fino a **4 casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un **test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-19 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite **autocertificazione** (*si veda quanto osservato sopra*);

2) **con 5 o più** casi di **positività accertati tra gli alunni presenti in classe**, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un' idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **5 giorni**;

c) nelle **scuole secondarie di primo grado** (di cui all'art. 4, comma 3, del [decreto legislativo n. 59 del 2004](#)), nonché nelle **scuole secondarie di secondo grado** e nel sistema di istruzione e formazione professionale (di cui all'art. 1, comma 1, del [decreto legislativo n. 226 del 2005](#)):

1) con **1 caso** di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con **2 o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **5 giorni**.

Il **comma 2** del presente articolo, prevede poi l'applicazione del regime sanitario di **autosorveglianza** di cui **all'art. 1, comma 7-bis** del [decreto-legge n. 33 del 2020](#), cfr. *infra* - con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età – nei seguenti casi:

- **nelle istituzioni del sistema integrato di educazione ed istruzione** (costituito dai **servizi educativi per l'infanzia** e dalle **scuole dell'infanzia**), nei casi in cui in presenza di cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe si applichi alla sezione o al gruppo una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni (comma 1, lettera a) n.2));
- **nelle scuole primarie**, con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che, avendo dato prova di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver completato il ciclo vaccinale primario o di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista, proseguono l'attività didattica in presenza (comma 1, lettera b), n. 2), primo periodo);
- **nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale**, con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che avendo dato prova di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver completato il ciclo vaccinale primario o di aver effettuato la dose di richiamo, proseguono l'attività didattica in presenza (comma 1, lettera c) numero 2) primo periodo).

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale** della durata di **5 giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi **5 giorni** i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato **un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati.

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 7 articoli, per un totale di 12 commi, appare riconducibile alla **ratio unitaria** dell'aggiornamento delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 con particolare riferimento all'utilizzo delle certificazioni verdi, all'accesso sul territorio nazionale da parte dei soggetti provenienti da altri paesi e alla disciplina dello svolgimento delle attività del sistema scolastico e formativo.

Con riferimento al requisito **dell'immediata applicazione** delle disposizioni dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 12 commi solo uno prevede di un provvedimento attuativo (un DPCM).

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 6, comma 6**, abroga l'articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2022, ancora in corso di conversione e anch'esso all'esame della XII Commissione Affari sociali della Camera (C. 3434); al riguardo si ricorda che da ultimo nel parere reso nella seduta del 15 febbraio 2022 sul disegno di legge C. 3467 di conversione del decreto-legge n. 221 del 2021 il Comitato ha raccomandato al Governo di "evitare in futuro la modifica esplicita di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di escludere forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere che ingenerino un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari".

Si segnala anche che nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3434 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2022, il Governo ha presentato **l'articolo aggiuntivo 2.0100** che fa confluire nel decreto-legge n. 1 il contenuto del provvedimento in esame del quale si dispone conseguentemente, nel

disegno di legge di conversione, l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti; in proposito, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10 presentato dai componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno impegna il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10"; si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di "un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza" rileva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare".

Con riferimento a tali aspetti, merita rilevare che il rappresentante del Governo, nella **seduta della XII Commissione Affari sociali del 7 febbraio 2022** ha motivato la presentazione dell'articolo aggiuntivo 2.0100 alla luce della modifica esplicita operata dal provvedimento in esame al decreto-legge n. 1 del 2022; infatti, in considerazione di tale circostanza, il rappresentante del Governo ha segnalato che "la confluenza dei due decreti-legge in un unico provvedimento appare, pertanto, utile al fine di assicurare un più ordinato svolgimento dell'iter di conversione e dell'attività emendativa parlamentare".